

economico – finanziario, non essendo più riuscito da tale data “...ad onorare le rate della cessione del quinto e del finanziamento entrambi sottoscritti nel 2009...” e costituenti “...suoi unici impegni finanziari” (cfr pg 6 del ricorso), disponendo di un patrimonio costituito soltanto dal reddito mensile, attualmente dell'importo di circa euro 1600,00 netti in quanto non più comprensivo delle varie indennità previste per i servizi effettivi resi dagli autisti, della quota di $\frac{1}{2}$ della proprietà di un immobile ubicato nel Comune di I e stimata, a causa dei danni provocati dal terremoto, euro 1250,00 (metà del valore complessivo di euro 2500,00) e di un'autovettura stimata euro 2.600,00 e ciò a fronte di un'esposizione debitoria di euro 151.219,16.

Considerato in diritto che

-) nell'ambito del Titolo V del d.lgs n. 14/2019 (di seguito CCII), dedicato alla “ *Liquidazione giudiziale*”, il Capo IX disciplina la “ *Liquidazione controllata del sovraindebitato*”, prevedendo all'art 268 che “ *Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni*”;

-) l'art 2 CCII definisce alla lett c) “ *«sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*” e alla successiva lettera e) “ *«consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta...*”.

Ritenuto che nel caso di specie

Tribunale di Roma
XIV sez civile sezione fallimentare

piano primo all'interno del centro storico del nucleo abitativo di
 ascrivibile alla categoria di "Abitazione di tipo economico",
 dichiarata inagibile e soggetta a provvedimento di sgombero forzato a causa
 dei danneggiamenti strutturali subiti durante gli eventi sismici dell'agosto
 del 2016, stimata euro 1.500,00 (cfr. stima, doc. 23 del ricorso);

-) sussistano, dunque, i presupposti per la richiesta di dichiarazione di apertura della
 liquidazione controllata del ricorrente.

Ritenuto che nel caso di specie

-) la previsione, presente nella relazione particolareggiata del gestore della crisi,
 circa i compensi per OCC e liquidatore (cfr. ivi pg 13) non appaia coerente con la
 disciplina normativa posta dall'art 275 co 3 e 4 CCII e dal combinato disposto
 degli artt. 18 co 1 e 2, 16 co 4 e 14 co 2 del DM n. 202/2014;

-) infatti, la suddetta previsione di compensi in predefuzione presente nella
 relazione particolareggiata del gestore della crisi, non considera che è il giudice a
 liquidare il compenso del liquidatore, una volta terminata l'esecuzione del
 programma di liquidazione ed approvato il rendiconto (art 275 co 3 CCII) ed
 inoltre la possibilità che il giudice, non approvato il rendiconto e verificato
 l'inadempimento delle prescrizioni date, addirittura escluda il compenso per il
 liquidatore sostituito (art 275 co 4 CCII);

-) la suddetta previsione di compensi della relazione particolareggiata dell'OCC ,
 inoltre, non considera che alla stregua dell'art 14 co 2 e 18 co 2 DM n. 202/2014
 il compenso è unitario ed inoltre, in base al combinato disposto degli artt. 18 e 16
 , ridotto rispetto a quello computato ex DM n.30/2012, dal 15 al 40%;

-) in ragione di tali rilievi e a salvaguardia della massa dei creditori del ricorrente,
 sussistano i giustificati motivi ex art 270 co 2 lett.b) CCII per nominare un
 liquidatore diverso dal gestore designato dall'OCC;

P. Q. M.

visti gli artt. 2 co 1 lett. d), 268-270 CCII;

-) questo ufficio sia territorialmente competente ex art 27 co 3 lett. c) CCII a decidere l'istanza in esame, avendo il ricorrente dimostrato di essere residente a Roma da un periodo eccedente l'anno antecedente il deposito del ricorso (cfr doc. 3 del procedimento unitario);

-)il ricorrente abbia dimostrato la legittimazione all'istanza proposta, emergendo dalla documentazione depositata la sua qualità di consumatore ;

-) l'incapacità del ricorrente di adempiere con regolarità alle obbligazioni di cui è titolare, a prescindere dalla sua eventuale ascrivibilità a mancanza di prudenza e diligenza, non rilevando quest'ultima in questa fase, emerge dalla strutturale insufficienza dell'unica fonte di reddito disponibile, costituita dalla retribuzione da lavoro dipendente, a far fronte alle obbligazioni per prestiti finanziati contratti nel corso del tempo, a sua volta palesata

- dal confronto tra il reddito, ancorché crescente , indicato nei CUD per gli anni dal 2020 al 2022 (euro 19.250,00 per il 2020; euro 21.047,72 per il 2021, euro 29.182,21 per il 2022) e l'ammontare complessivo dei residui debiti personali emergente già dalla busta paga relativa a marzo 2023 (doc. 30 del ricorso) e pari a circa euro 64.000,00;
- dal confronto tra l'importo netto della busta paga di maggio 2012, pari ad euro 1119,00 e quello della busta paga di marzo 2023, pari invece ad euro 518,00 per effetto delle trattenute mensili per debiti personali, complessivamente dell'importo di euro 821,00;
- dalla sopravvenuta assegnazione, con ordinanza del giudice dell'esecuzione del 17 01 2024 (doc. 33 del ricorso) , di un ulteriore quinto della retribuzione mensile al creditore fino a concorrenza del complessivo importo, comprensivo delle spese del procedimento di esecuzione, di euro 92.117,00;
- dalla esiguità del patrimonio ulteriore rispetto alla retribuzione da lavoro dipendente, costituito solo dalla proprietà di un'autovettura immatricolata nel 2007 ed acquistata, dunque usata, il 5 05 2022 (cfr certificato PRA, doc. 11 del ricorso), stimata euro 2600,00, e dalla quota indivisa della metà della proprietà di un'unità residenziale di 63mq posta al

DICHIARA

aperta la liquidazione controllata dei beni di

residente a

NOMINA

giudice delegato per la procedura la dott.ssa

cui - ex art 268 co 4.

lett b) CCII - è riservata la determinazione del limite entro il quale i crediti retributivi del ricorrente non sono compresi nella liquidazione perché occorrenti al suo mantenimento;

NOMINA

liquidatore il dot

ORDINA

al debitore entro 7 gg il deposito dell'elenco dei creditori

ASSEGNA

ai creditori risultanti dal suddetto elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore il termine perentorio di 60 gg giorni entro il quale a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, precisando che alla stregua dell'art 10 co 3 CCII le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

ORDINA

-) la consegna dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e l'esecuzione di tale ordine a cura del liquidatore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale a cura del liquidatore.

MANDA

alla cancelleria per la notifica della sentenza al debitore

ONERA

il ricorrente della notifica della sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni
oggetto di liquidazione.

Così deciso in Roma il 3.07.2024

Il giudice relatore

Il Presidente

